18507

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **955** Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Concorso pubblico straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle resesi vacanti, disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall'articolo 23, comma 12-duodecieves del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 7 agosto 2012, n. 135.

Il giorno **16 Giugno 2014** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**UGO ROSSI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
	ASSESSORI	**DONATA BORGONOVO RE**
		CARLO DALDOSS
		MICHELE DALLAPICCOLA
		SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
Assenti:		**TIZIANO MELLARINI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica che:

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, prevede l'apertura di nuove sedi farmaceutiche assicurando una presenza più capillare del servizio farmaceutico sul territorio.

In particolare, l'articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che ogni Comune individui le nuove sedi farmaceutiche, obbligatorie e facoltative, disponibili nel proprio territorio ed invii i dati alla Regione ed il successivo comma 3 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscano un concorso pubblico straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti.

L'articolo 58, comma 2 bis, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, modificato dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21, prevedeva che la Provincia determinasse il numero delle farmacie dislocate sul territorio provinciale su proposta dei Comuni interessati, i quali, sentiti l'Ordine provinciale dei farmacisti e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, avrebbero individuato le zone di collocazione delle nuove sedi farmaceutiche.

L'articolo 59 bis della citata legge provinciale n. 29 del 1983, introdotto dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21, prevede che per lo svolgimento del concorso straordinario e l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche si applichino i requisiti di accesso, i criteri per la formazione della graduatoria e le norme relative alla valutazione dei titoli, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012. Con deliberazione della Giunta provinciale sono da disciplinare le modalità di svolgimento del concorso straordinario.

Dopo la conversione in legge del citato decreto-legge n. 1 del 2012, i Comuni interessati dal potenziamento del servizio farmaceutico, informati al riguardo con apposita nota dal competente ufficio provinciale, hanno individuato le zone di collocazione delle nuove farmacie, obbligatorie e facoltative, secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 ed hanno inviato al competente ufficio provinciale copia dei relativi provvedimenti.

A seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 con cui è stata recepita la nuova disciplina introdotta dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 1 del 2012 e che modifica l'articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983, i Comuni interessati sono stati invitati dal competente ufficio provinciale ad individuare le zone di collocazione delle nuove farmacie, ai sensi del citato articolo 58.

La legge finanziaria provinciale 2013 prevedeva che se i Comuni non avessero individuato le zone di collocazione delle nuove farmacie secondo quanto previsto dal citato articolo 58, così come modificato dalla legge provinciale n. 21 del 2012, la Provincia avrebbe utilizzato i provvedimenti già adottati dai Comuni in precedenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

Pertanto, in conseguenza di quanto previsto dalla citata legge finanziaria provinciale 2013, solo alcuni Comuni hanno ripetuto il procedimento di individuazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie ai sensi della citata normativa provinciale ed hanno revocato i provvedimenti adottati in precedenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 255 del 31 ottobre 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e dell'articolo 9, comma 1, n. 10 dello Statuto speciale di autonomia, degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 4 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21, che assegnando alla Provincia sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuarne le zone di collocazione, hanno modificato in modo indebito la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita a livello statale da norme di principio che regolano la competenza di individuare e localizzare le sedi farmaceutiche.

La Corte ha osservato che la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni la funzione di individuare le zone di collocazione delle farmacie, risponde a due esigenze. La prima è assicurare un assetto territoriale ordinato in sintonia con gli effettivi bisogni della collettività; infatti, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, fa riferimento alla finalità di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Per questo, l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti ad un livello di governo più vicino ai cittadini. La seconda esigenza è assegnare l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche da un lato e dall'altro la funzione di revisione periodica del numero delle farmacie e del potere sostitutivo a enti diversi, mentre la normativa provinciale aveva attribuito tali funzioni allo stesso soggetto.

Il competente ufficio provinciale, dopo essersi confrontato per le vie brevi con tutti i Comuni interessati, ha comunicato con apposita nota ai Comuni che non hanno ripetuto il procedimento di individuazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie ai sensi della citata normativa provinciale:

- la decisione della Corte Costituzionale;
- la disponibilità a utilizzare per il concorso straordinario i loro provvedimenti adottati in precedenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 e non revocati, in un'ottica di economia di gestione;
- l'invito a dare un riscontro alla nota entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicando, l' eventuale esigenza di rinnovare la decisione, alla luce di possibili nuove valutazioni maturate durante il trascorso temporale tra la data del provvedimento adottato nel 2012 e la sentenza della Corte costituzionale e, l'eventuale necessità di un maggior spazio temporale per assumere tale nuovo provvedimento decisorio;
- che l'eventuale mancato riscontro alla nota entro il termine indicato, sarebbe stato considerato conferma del provvedimento già adottato nel 2012.

Hanno dato riscontro espresso, confermando i propri precedenti provvedimenti, i seguenti Comuni: Riva del Garda, Mezzocorona, Mezzolombardo, Trento, Pergine Valsugana.

Il competente ufficio provinciale ha comunicato, con apposita nota, ai Comuni di Cles, Lavis e Mori che hanno ripetuto il procedimento di individuazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie ai sensi della citata normativa provinciale, oggetto di illegittimità costituzionale parziale, la decisione della Corte costituzionale e l'invito a ripetere tale procedimento ai sensi del citato articolo 11.

Il Comune di Cles ha rinnovato e concluso il procedimento con la deliberazione consiliare n. 53 di data 18 dicembre 2013, quello di Lavis vi ha provveduto con la deliberazione consiliare n. 26 di data 6 marzo 2014. Invece il comune di Mori con apposita nota ha confermato la precedente deliberazione consiliare n. 18 di data 24 aprile 2012, valida ed efficace a tutti gli effetti.

In relazione all'istituzione delle farmacie facoltative, (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, la popolazione residente superiore al 50% del parametro di 3.300 residenti, la metà di 3.300 è 1.650 quindi, superiore a 1.650 residenti, consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, pertanto, facoltativa) si rappresenta che i comuni di Ala, Ledro, Mezzocorona, Mori, Riva del Garda, valutato l'assetto del servizio farmaceutico esistente sul proprio territorio e l'esigenza di potenziare l'assistenza farmaceutica, hanno individuato le zone di collocazione delle medesime; invece i comuni di Lavis e di Rovereto hanno considerato allo stato attuale garantita in modo soddisfacente l'assistenza farmaceutica ai propri cittadini.

Per quanto riguarda invece il numero delle nuove farmacie obbligatorie da istituire in applicazione del nuovo criterio demografico, sono determinate in undici, la cui zona è stata individuata dai Comuni come risulta dai relativi provvedimenti.

Tutti provvedimenti dei Comuni sono conservati in copia conforme all'originale agli atti del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, ai quali si fa espresso ed integrale rinvio. In particolare con riferimento al combinato disposto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 e dell'articolo 58, comma 2 bis, così come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 e interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 31 ottobre 2013, in relazione alle cinque nuove sedi facoltative che i Comuni di Ala, Ledro, Mezzocorona, Mori e Riva del Garda hanno ritenuto opportuno istituire dopo aver acquisito i pareri del Servizio farmaceutico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, l'Amministrazione provinciale prende atto dei provvedimenti e delle valutazioni espresse dai Comuni e definisce le nuove sedi e le relative zone come indicate in dettaglio nella seguente tabella:

Comune	Numero della sede	Descrizione della sede	Provvedimento di istituzione/definizione della sede
Ala	3ª	frazione di Serravalle	delibera Consiglio comunale n. 12 del 23 aprile 2012
Arco	5ª	parte del territorio comunale a sud delle linee di delimitazione	delibera Consiglio comunale n. 40 del 10 maggio 2012

		delle zone 1 e 2, ad ovest della linea di delimitazione della zona 3 e ad est della linea di delimitazione della zona 4, come da planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 10 maggio 2012	
Cles	2ª	zona delimitata da piazza Fiera, via Marconi e via Trento	delibera Consiglio comunale n. 53 del 18 dicembre 2013
Ledro	2ª	abitato di Molina	delibera Consiglio comunale n. 30 del 6 giugno 2012
Mezzocorona	2ª	zona posta a nord-est rispetto al corso 4 Novembre	delibera Consiglio comunale n. 34 del 24 aprile 2012
Mezzolombardo	2ª	zona delimitata da via Roma, via Carlo Devigli, via D. Chiesa, via Zandonai, via dei Morei, via Rotaliana, via Perlasca e via dei Molini	delibera Consiglio comunale n. 25 del 19 aprile 2012
Mori	3ª	zona comprendente Manzano, Mori, Nomesino, Pannone, Valle e Varano come da planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012	delibera Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2012 e allegato 2 della delibera Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012
Pergine Valsugana	6ª	zona comprendente le frazioni di	delibera Consiglio comunale n. 26 del 7 maggio 2012

		Zivignago, Canezza, Serso e Viarago	
Riva del Garda	5ª	zona delimitata seguendo da nord a sud l'alveo del Rio Galanzana fino al confine comunale e a est dal confine con il comune di Arco	delibera Consiglio comunale n. 127 del 10 luglio 2012
Rovereto	11ª	frazione Noriglio	delibera Consiglio comunale n. 15 del 8 maggio 2012
Trento	30ª	abitato di Melta	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	31ª	zona dei Solteri	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	32ª	zona de Le Albere	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	33ª	zona Oltrefersina	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	34ª	circoscrizione di Mattarello	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	35ª	abitato di Povo	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012

Come risulta dalla precedente tabella, le nuove sedi farmaceutiche nella Provincia autonoma di Trento sono complessivamente sedici, che gli undici Comuni, interessati dal potenziamento del servizio farmaceutico, hanno individuato secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

Il numero delle nuove farmacie e delle relative zone di collocazione, potrebbero subire variazioni a seguito di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti dei Comuni e pertanto il numero delle nuove farmacie da assegnare sarà quello attuale al momento dell'interpello previsto dall'articolo 10 del bando di concorso.

Si rileva peraltro che un farmacista, profugo dalla Siria e in possesso dei requisiti, ha presentato ai sensi dell'articolo 19 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 la domanda di assegnazione di una sede farmaceutica disponibile per l'esercizio privato in Provincia, chiedendo l'assegnazione della 33ª sede farmaceutica del Comune di Trento.